

***Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale.***

Art. 1

*Lavori in economia nel settore forestale*

1. All'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. I lavori di rimboscimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6”.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.